Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto [illegible]co dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato di Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 27 MARZO 1956:

LEGGE 23 marzo 1956, n. 136.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 130.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Duca d'Aosta » di Novara.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Duca d'Aosta » di Novara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 131.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Novi Ligure (Alessandria).

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Novi Ligure (Alessandria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 132.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « A. Volta » di Milano.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « A. Volta » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 133.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Misilmeri (Palermo).

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Misilmeri (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 134.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Marostica (Vicenza).

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Marostica (Vicenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 135.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Molfetta (Bari).

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Molfetta (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 114. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1956.

Nomina di un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954 al registro n. 23, foglio n. 244, concernente la ripartizione delle attri-

buzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Considerato che il prof. dott. ing. Giuseppe Rinaldi, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, è stato promosso ispettore generale del Genio civile a decorrere dall'8 dicembre 1955, con decreto Ministeriale 8 dicembre 1955, n. 4174, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1956, al registro n. 2, foglio n. 249, e che, conseguentemente, deve essere chiamato a far parte di detto Consesso;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 16 gennaio 1956 l'ispettore generale del Genio civile prof. dott. ing. Giuseppe Rinaldi è nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è assegnato alle Sezioni 1ª e 2ª di detto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 99

(1338)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1956.

Variazioni nella composizione della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno);

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954 al registro n. 23, foglio n. 244, riguardante la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Visto il proprio decreto 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1955, al registro n. 28, foglio n. 237, con il quale, tra l'altro, l'ispettore generale del Genio civile Reggiani dott. ing. Enrico è stato chiamato a far parte della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno;

Considerato che il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Rosario Sirchia è stato collocato a riposo e l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Reggiani è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria, per cui necessita provvedere alla loro sostituzione in seno all'anzidetta Delegazione speciale;

che a tal fine, possono essere chiamati a far parte della Delegazione in parola gli ispettori generali del Genio civile dott. ing. Secondo Alfieri e dott. ing. Armando Piccoli;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di nominare componenti della Delegazione stessa anche il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata e quello delle acque ed impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici a riposo dott. ing. Rosario Sirchia e l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Reggiani cessano di far parte della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa del Mezzogiorno.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data sono chiamati a far parte della anzidetta Delegazione:

1) il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

2) il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;

3) l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Secondo Alfieri;

4) l'ispettore generale del Genio civile dott. ingegnere Armando Piccoli;

5) l'ispettore generale del Genio civile prof. Giuseppe Rinaldi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 100

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1956.

Istituzione a Trieste di una nuova sede di ispettore del Movimento postale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1729, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1925, che disciplina la competenza e le attribuzioni degli organi provinciali per quanto riguarda i servizi del movimento;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1947, n. 166), che istituisce nuove sedi di ispettori e capilinea del Movimento e determina la giurisdizione delle singole sezioni;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale del 18 novembre 1948 che modifica le circoscrizioni delle sezioni del Movimento di Firenze, Genova, Verona e Venezia;

Riconosciuta l'opportunità di completare il quadro delle sezioni del Movimento postale, in aderenza al criterio di far coincidere le circoscrizioni delle sezioni medesime con quelle dei Compartimenti ferroviari;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita a Trieste, una nuova sede di ispettore del Movimento postale, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Gorizia e Udine.

Art. 2.

La giurisdizione della sezione del Movimento di Venezia alla quale per effetto della disposizione di cui al precedente articolo sono sottratte le provincie di Gorizia e Udine rimane limitata alle provincie di Venezia, Treviso, Padova e Belluno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel bollettino delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 28 gennaio 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1956
Registro n. 6 Ufficio riscontro, foglio n. 262 — FAGGIANI

(1360)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1956.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1953, e modificato con i decreti Ministeriali 17 luglio 1954 e 10 gennaio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Renato Simoncini e il dott. Giovanni Ugo sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1956.

Valore ufficiale del rame blister, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, della imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di stabilire per il rame blister il valore ufficiale, ai sensi del predetto articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane dell'imposta generale sull'entrata, il valore ufficiale del rame blister è stabilito in lire 600 (seicento) al chilogrammo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1956
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 102. — BENNATI

(1358)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1956.

Costituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso per il biennio 1956-57.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1950, istitutivo di un Comitato interregionale migrazioni mondariso da costituirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visti i decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 15 maggio 1950, del 22 febbraio 1952 e del 15 dicembre 1953, con i quali il Comitato stesso fu costituito per i bienni 1950-51; 1952-53 e 1954-55;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito, per il biennio 1956-57, il Comitato interregionale migrazioni mondariso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della manodopera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia ed è così composto:

A) per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) Catullo dott. Edmondo, capo del servizio vigilanza del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Milano, membro effettivo;

2) Allegra dott. Paolo, ispettore aggiunto del Circolo dell'Ispettorato del lavoro di Milano, membro supplente;

3) i direttori degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di Pavia, Novara e Vercelli;

B) per le organizzazioni sindacali degli agricoltori e dei coltivatori diretti:

Membri effettivi: 1) Borioli Angelo; 2) Ferraro Mario; 3) Casotti Walter; 4) Sguazzini Oreste; 5) Pelacini Luigi; 6) Dellordi Dino.

Membri supplenti: 1) Manfredini Dante; 2) Fontana Antonio; 3) Panzoni Scipione; 4) Asti Nino; 5) Sfondrini Attilio; 6) Cavaliere Alberto;

C) per le organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra:

Membri effettivi: 1) Formis Angelo; 2) Simonte Giovanni; 3) Marcone Idolo; 4) Gessi Nives; 5) Schiatti Nice; 6) Ferraris Raffaele; 7) Sesia Goliardino.

Membri supplenti: 1) Bacchetta Giovanni; 2) Apostoli Pietro; 3) Zucchi Renato; 4) Dore Antonio; 5) Mosca Giovanni; 6) Fornara Angelo; 7) Zanichelli Virgilio.

Roma, addì 12 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1956.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi che figureranno nel « Salone Mercato internazionale dell'abbigliamento » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone Mercato internazionale dell'abbigliamento » (S.A.M.I.A.), che avrà luogo a Torino dal 24 al 31 maggio 1956, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 16 marzo 1956

Il Ministro: CORTESE

(1336)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1956, (registo n. 4 Agricoltura, foglio n. 234) è stato disposto, nei confronti della ditta GIUNTINI Maria-Concetta e Francesco, sorella e fratello fu Guido:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 40.95.76);

c) la determinazione in L. 2.506.604 — arrotondate ai sensi di legge a L. 2.505.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(1272)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 1956 (registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 19) è stato disposto, nei confronti della ditta ANGELASTRO Giuseppina e ANGELASTRO Giovanna, sorelle, fu Beniamino:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 292 del 17 dicembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 43.94.82);

c) il differimento a successivo provvedimento della determinazione dell'indennità, da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, per i terreni trasferiti allo Ente sopramenzionato.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1956 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 392) è stato disposto, nei confronti della ditta SANTANGELO Ettore fu Alberto:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1491, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 8.16.48);

c) la determinazione in L. 662.981, arrotondate ai sensi di legge a L. 660.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1956 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 393) è stato disposto, nei confronti della ditta CARANO Vito fu Francesco:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 7.40.27);

c) la determinazione in L. 667.834, arrotondate ai sensi di legge a L. 665.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1956 (registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 394) è stato disposto, nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE ITALIANA DI CELLULOSA, con sede in Milano:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il «terzo residuo», iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 3.86.10);

c) la determinazione in L. 312.741, arrotondate ai sensi di legge a L. 310.000, dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito della riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopra menzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 26 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	624,85	624,87	624,83	624,83	624,85	624,83	624,83	—
$ Can	625,50	625,50	625,50	625,625	625,20	625,50	625,625	625,50	625,625	—
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,81	145,81	145,77	145,81	145,815	145,81	145,81	—
Kr. D.	90,64	90,61	90,60	90,64	90,61	90,64	90,61	90,64	90,64	—
Kr. N.	87,65	87,63	87,66	87,64	87,66	87,65	87,635	87,66	87,66	—
Kr. Sv.	120,71	120,69	120,70	120,71	120,72	120,74	120,68	120,74	120,74	—
Fol.	164,72	164,70	164,75	164,72	164,68	64,75	164,70	164,73	164,73	—
Fr. B.	12,56	12,5637	12,5625	12,5625	12,56	12,56	12,5575	12,563	12,56	—
Fr. Fr.	178,17	178,15	178,20	178,18	178,15	178,15	178,18	178,13	178,13	—
Fr. Sv. acc.	143,20	143,19	143,15	143,18	143,25	143,18	143,20	143,18	143,18	—
Lst.	1754,875	1753,875	1753,50	1753,625	1753 —	1754,25	1753,50	1754,125	1754,125	—
Dm. occ.	149,58	149,55	149,60	149,58	149,20	149,50	149,58	149,59	149,59	—

Media dei titoli del 26 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,45
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	91,15
Redimibile 3,50 % 1934	78,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,30
Id. 5 % 1936	94,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1956

1 dollaro USA	624,86
1 dollaro Can.	625,625
1 Fr. Sv. lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,625
1 Kr. Norv.	87,637
1 Kr. Sv.	120,695
1 Fol.	164,71
1 Fr. bel.	12,56
100 Fr. Fr.	178,18
1 Fr. Sv. acc.	143,19
1 Lst.	1753,562
1 Marco ger.	149,58

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi pubblici per il conferimento di tre posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale amministrativo della sede centrale; di tre posti di medico aggiunto in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale sanitario della sede centrale e di due posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale di ragioneria della sede centrale.

Con deliberazione 3 febbraio 1956, n. 441, del presidente dell' Opera nazionale per gli invalidi di guerra sono indetti i seguenti concorsi pubblici:

I) a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale amministrativo della sede centrale, per esami;

II) a tre posti di medico aggiunto in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale sanitario della sede centrale, per titoli ed esami;

III) a due posti di vice segretario di ragioneria in prova, nel ruolo organico di gruppo *A* del personale di ragioneria della sede centrale, per esami.

Ai suddetti concorsi non possono partecipare le donne.

Art. 1.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) avere conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

a) per il concorso di cui al n. I), la laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche e sociali o in economia e commercio;

b) per il concorso di cui al n. II), la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) per il concorso di cui al n. III), la laurea in economia e commercio.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Italiana dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

g) per coloro che abbiano riportata, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

h) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore;

i) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti di età debbono riferirsi alla data del presente bando.

Il limite massimo di età di anni 30 è infine elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

n) nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465).

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alle lettere *m*) e *n*) e tutte e tre con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *i*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando, siano impiegati dei ruoli organici dell'Opera nazionale invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli transitori delle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadino italiano;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Ufficio del personale - piazza Adriana n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Coloro che intendessero partecipare a più di un concorso dovranno presentare, per ciascuno di essi, domanda separata.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio e, limitatamente agli aspiranti al concorso di cui al n. II), di essere abilitati all'esercizio della professione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno succes-

sivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengano alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 4.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione del presidente dell'Opera nazionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) diploma originale di laurea di cui all'art. 1, lettera *A*), o copia autenticata notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I concorrenti al concorso di cui al n. II) dovranno anche esibire in carta da bollo da L. 100, il certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 1 del presente bando, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza di cui al precedente art. 3;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo caso dal presidente del Tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie, assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere

rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza nel Comune per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

h) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*) del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *h*).

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del precedente art. 4, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *l*) ed *m*) del precedente art. 1.

Art. 7.

Le domande o i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, saranno considerati privi di efficacia, ai fini dei presenti concorsi, anche se siano spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione non motivata dal presidente dell'Opera.

Art. 8.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

A) *per il concorso di cui al n. I*:

a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo e costituzionale;
c) economia politica e scienze delle finanze;
d) nozioni di statistica;
e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra.

Le prove scritte verteranno soltanto sulle materie indicate alle lettere *a*), *b*) ed *e*).

B) *per il concorso di cui al n. II*:

Prove scritte:
a) tema su argomenti di medicina;
b) tema su argomenti di ortopedia.

Prove orali:
a) medicina generale con particolare riguardo alle malattie polmonari e prova pratica;
b) ortopedia con particolare riguardo alla traumatologia di guerra e prova pratica;
c) radiologia;
d) legislazione sulle pensioni di guerra e sull'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

C) *per il concorso di cui al n. III*:

a) diritto amministrativo;
b) ragioneria e contabilità dello Stato;
c) istituzioni di diritto civile e commerciale;
d) scienza delle finanze ed economia politica;
e) elementi di statistica;
f) ordinamento giuridico ed amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*).

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A* dello Stato per i vincitori del concorso di cui ai numeri I) e III), e per il grado 10° di gruppo *A* dello Stato per i vincitori del concorso di cui al n. II).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione per il personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Roma, addì 3 febbraio 1956

Il presidente: PIZZORNO

(1331)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1956, è stato respinto il ricorso straordinario inoltrato dal dottor Mariani Eugenio, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso a sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Teramo.

(1200)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (gruppo B, grado 11°) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni o nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di 1ª categoria delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissi i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nelle guerre di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del

decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ratificato con legge 2 marzo 1953, n. 429;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo allo aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università é di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, recante maggiorazioni delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993-61231.13-1.3.1 del 4 febbraio 1955, recante disposizioni sull'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali o dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti lo espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sul conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, fra coloro che sono in possesso del diploma di perito tecnico industriale. Non saranno ritenuti validi titoli di studio equipollenti.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto di 4ª classe (gruppo *B*, grado 11°) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1 — ultimo comma — del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dalla ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combatenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera A) si cumulano con quelle di cui alle lettere B) e C), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), in servizio al 18 giugno 1953.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza, ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato, di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio dell'ispettorato del lavoro — entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono, a pena di loro immediata esclusione dal novero dei candidati, dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del Comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) in quale delle sedi indicate nel secondo comma del successivo art. 8 intendano sostenere le prove scritte;

7) il titolo di studio;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

12) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi nell'Ispettorato del lavoro, precisando, nell'ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso;

13) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso il gruppo, il grado e la categoria di appartenenza, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale C.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito per i coniugati alla lettera A) del precedente art. 2.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al servizio dell'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860-od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio del quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *f*) rilasciato a nome del padre ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*) rilasciato a nome del padre ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che al 28 febbraio 1951, erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

y) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'ispettorato del lavoro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di perito tecnico industriale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica di esso, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito. La firma del capo dell'Istituto deve essere legalizzata dal provveditore agli studi competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titoli per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 5.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, alla data della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità e mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime.

Gli aspiranti impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, o quelle già compilate in caso di più breve periodo di servizio, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato di servizio non è richiesta per i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del secondo comma del precedente articolo 6, quelli di cui ai numeri 1) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo stesso e quello di cui alla lettera *t*) del secondo comma del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di invito di cui al secondo comma del precedente art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 6 del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri: anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dai territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dalla Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti allo eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati stessi dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orale si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Le prove scritte avranno luogo a Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) tecnologie meccaniche o metallurgiche a scelta del candidato.

La prova orale verterà, oltre che sul diritto e la legislazione del lavoro e sulle tecnologie prescelte dal candidato quale materia della prova scritta, sulla statistica metodologica.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione) e di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore aggiunto di 4ª classe dell'Ispettorato del lavoro per un periodo di prova di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° di gruppo *B* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso che non assumano servizio nel termine loro prefisso presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero e non giustifichino la mancata presentazione, saranno considerati rinunciatari all'impiego. La loro nomina verrà in conseguenza revocata, salva la facoltà dell'Amministrazione di assegnare i posti resisi vacanti ai candidati risultati idonei, nell'ordine della graduatoria.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un magistrato della Corte dei conti;

d) di un professore insegnante tecnologia industriale in un istituto industriale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore all'11° del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1956
Registro n. 9 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 326

(1319)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso pubblico a settecentoventi posti di sottocapo delle stazioni in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, n. 5447, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1955, registro n. 62 bilancio Trasporti, foglio n. 81, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a settecentoventi posti di sottocapo delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 141;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.245 dell'11 febbraio 1956;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1955, n. 870;

Decreta:

L'ispettore principale Piloni dott. Alfonso è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo servizio principale a riposo dott. Cesare Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1956
Registro n. 6 *bilancio Trasporti, foglio n.* 106. — MONACELLI

(1369)

PREFETTURA DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio pari numero del 7 agosto 1952, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951;

Visto che la condotta ostetrica del comune di Torraca è rimasta vacante per rinunzia della vincitrice;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto 44103 del 26 agosto 1955;

Decreta:

La ostetrica Bulgarelli Oriele è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Torraca.

Salerno, addì 7 marzo 1956

p. *Il prefetto*: MONDIO

(1317)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del presidente delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico e ostetrica condotti vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visti i decreti n. 340.2.74/12245 e n. 340.2.74/12246 del 13 ottobre 1955, con i quali l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvedeva alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico e ostetrica condotti, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1954;

Atteso che il presidente delle Commissioni anzidette, vice prefetto dott. Paolo Pizzolo, è stato trasferito in altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visti l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1954, n. 1265, modificato con decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44, 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Paolo Pizzolo, è nominato presidente delle sopraindicate Commissioni il vice prefetto dott. Giovanni Moscato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura.

Siracusa, addì 7 marzo 1956

Il prefetto: DE LUCA

(1313)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.